

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1886-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Accettazione degli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55^a sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(V. Stampato Camera n. 3526)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 settembre 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee è stato istituito nel 1951 con il precipuo scopo di agevolare il trasporto dei migranti e il loro inserimento nei paesi di migrazione.

Aderiscono all'organismo trentuno Stati appartenenti geograficamente all'Europa occidentale e all'America latina oltre agli Stati Uniti e all'Australia.

Nella sua pluriennale attività il Comitato ha provveduto ad assistere oltre tre milioni e mezzo di persone, ma si rivela ora più utile ed efficace sviluppare un'azione mirata al trasporto e alla sistemazione di rifugiati e profughi. Pertanto, per l'adeguamento delle proprie funzioni, il Comitato intergovernativo per le migrazioni ha elaborato la modifica del suo Atto costitutivo, adottato nel 1953, che è l'oggetto del presente disegno di legge.

Elementi significativi della revisione riguardano la nuova denominazione che sarà «Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)»; la durata del mandato del Direttore generale, fissata in cinque anni; una più puntuale definizione dei compiti e dei poteri del Comitato esecutivo.

L'intento di adattare, anche dal punto di vista istituzionale, l'OIM ad altri organismi internazionali ed alle evoluzioni intervenute in questi anni, rappresenta, in sostanza, lo scopo essenziale delle modifiche apportate all'Atto costitutivo.

L'esecuzione delle innovazioni introdotte non comporta nuovi oneri finanziari per gli Stati membri e pertanto la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzarne l'accettazione da parte italiana.

FIORET, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

12 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Atto costitutivo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.